



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 44 del 31/03/2015**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 febbraio 2015, n. 323

Programmazione regionale delle acquisizioni di lavori, beni e servizi con ricorso al Soggetto aggregatore. Adempimenti di cui all'art. 21, commi 2 e 3, della L.R. 1 agosto 2014, n. 37.

L'Assessore al Bilancio, Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla A.P. Semplificazione, controlli e processi di qualità, confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Acquisti, riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, il comma 1 dell'art. 33, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza.

Le regioni, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, possono costituire, ai sensi dei commi 455 e 456 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del succitato Codice dei contratti, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

Le centrali regionali e la Consip S.p.A., ai sensi del comma 457 dell'art. 1 della suddetta legge n. 296/2006, costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi.

L'art. 33-ter della legge 17 dicembre 2012, n. 221, istituisce presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC a seguito della soppressione dell'AVCP e il trasferimento dei compiti e delle funzioni dalla stessa svolti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90) l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.

Con il decreto 24 febbraio 2000 il Ministero dell'economia e finanze stabilisce di avvalersi di Consip per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Con il decreto del Presidente del Consiglio 27 febbraio 2013, n. 67, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» si attribuisce al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, la cura dei rapporti amministrativi con Consip in materia di Programma di razionalizzazione degli acquisti, il coordinamento dell'attività relativa all'attuazione del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni e le relative funzioni di indirizzo e controllo strategico.

Il comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante

presso l'AVCP, è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il comma 2, terzo periodo, del medesimo art. 9 dello stesso decreto- legge n. 66 del 2014, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di detto decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative.

Il comma 3 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, inoltre, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9 del medesimo art. 9, dello stesso decreto legge, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole [...], ricorrono a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure.

In base al comma 5 del medesimo art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014, ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1 del medesimo art. 9.

In attuazione di tale disposizione normativa, l'Amministrazione regionale con l'articolo 20, comma 2, della Legge Regionale n. 37 dell'01.08.2014 ha designato "la società in house InnovaPuglia S.p.a. soggetto aggregatore della Regione Puglia, nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 445 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato), e di centrale di acquisto territoriale ai sensi dell'articolo 33 del decreto Legislativo n. 163/2006".

L'art. 21, comma 3, della citata legge regionale prevede che, "fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9 del d.l. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 89/2014, con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del bilancio di previsione, sulla base dell'analisi svolta dalla struttura regionale competente e in ragione delle risorse messe a disposizione dal bilancio regionale, sono individuati le categorie di beni e servizi e i lavori che la Regione e i soggetti di cui al comma 2 (rif. enti e agenzie regionali) acquisiscono in forma aggregata o comunque facendo ricorso alle attività del Soggetto aggregatore di cui all'articolo 20, comma 3, nell'anno di riferimento".

Con la legge regionale 23 dicembre 2014, n. 53, pubblicato sul BURP n. 176 straord. del 30.12.2014, è stato approvato il "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia".

La Giunta regionale, con deliberazione n. 2819 del 30.12.2014, ha approvato il Piano regionale delle attività negoziali per le acquisizioni di beni e servizi delle agenzie e degli enti del SSR per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della L.R. n. 37/2014.

Con D.P.C.M. 14 novembre 2014, pubblicato in G.U. n. 15 del 20.01.2015, è stato istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori.

Considerato che, nel rispetto dei diversi modelli di aggregazione degli acquisti di beni e servizi adottati dai soggetti aggregatori, al suddetto Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori sono affidati compiti di sviluppo dei programmi di razionalizzazione della spesa che rispondano alle rispettive esigenze e priorità, prevedendo un coordinamento tra i diversi soggetti e un'attività di armonizzazione dei rispettivi programmi, con l'obiettivo di massimizzare i risultati conseguibili, in termini di risparmi di spesa e minor aggravio amministrativo per i singoli enti, nonché di facilitare la condivisione e la valorizzazione delle

esperienze e la replicabilità dei modelli di eccellenza;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 15 (Disciplina transitoria) del citato D.P.C.M. 14.11.2014, "per gli anni 2014 e 2015, il Tavolo tecnico, tenendo conto degli articoli 3 e 4 del presente decreto, svolge le seguenti funzioni:

- a) individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie di obbligatorietà da inserire nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014;
- b) definizione del modello sulla base del quale redigere i singoli piani delle iniziative di acquisto aggregato;
- c) individuazione degli indicatori, le modalità e la tempistica di rilevazione degli stessi, di cui all'art. 7, comma 2";

Si propone, per l'anno 2015, in sede di prima applicazione della normativa regionale, di individuare con apposita deliberazione di Giunta regionale, successivamente alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge n. 66/2014 e in ragione delle risorse messe a disposizione dal bilancio regionale, le categorie di beni e servizi e i lavori che la Regione e gli enti e le agenzie regionali, di cui al comma 2 dell'art. 21 della L.R. n. 37/2014, devono acquisire in forma aggregata o, comunque, facendo ricorso alle attività del Soggetto aggregatore, sulla base dell'analisi svolta dal Servizio Programmazione Acquisti in raccordo con il Soggetto aggregatore;

Si propone, inoltre, di definire l'assetto dei soggetti che sono sottoposti agli obblighi di cui al comma 2 dell'art. 21 della richiamata legge regionale n. 37/2014.

Si propone, altresì, sulla base delle informazioni fornite dalle strutture regionali al Servizio Programmazione Acquisti, di rendere noto mediante un avviso di preinformazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del D.Lgs. n. 163/2006, da inviare alla Commissione della Comunità europea o pubblicare sul «profilo di committente», l'importo complessivo stimato degli appalti, per gruppi di prodotti ovvero per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A del citato decreto, che questa Amministrazione intende aggiudicare nel corso dell'anno 2015, al fine di ridurre i tempi di ricezione delle offerte inerenti le relative procedure di gara.

## COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 16/11/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4 lett. K L.R. n. 7/97.

## LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio Programmazione Acquisti;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,  
DELIBERA

1. di riservarsi di adottare, in sede di prima applicazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 37 del 01 agosto 2014, successivamente alla data di pubblicazione dell'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge n. 66/2014 relativo al piano integrato delle iniziative di acquisto aggregato per l'anno 2015, apposita deliberazione con la quale sono individuate, sulla base dell'analisi svolta dal Servizio Programmazione Acquisti e in ragione delle risorse messe a disposizione dal bilancio regionale, le categorie di beni e servizi e i lavori che la Regione e i soggetti sopra indicati acquisiscono in forma aggregata o, comunque, facendo ricorso alle attività del Soggetto aggregatore nell'anno di riferimento;

2. di dare atto che i soggetti regionali tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 21 della L.R. n. 37/2014 sono:

Società in house

- InnovaPuglia Spa;
- PugliaSviluppo Spa;

Società Strumentali

- Puglia Valore Immobiliare Srl, a totale partecipazione regionale;

Società controllate che svolgono servizi di interesse generale a valenza regionale

- Acquedotto Pugliese Spa, a totale partecipazione regionale;
- Aeroporti di Puglia Spa, partecipata al 99,41% dalla Regione Puglia;

Enti strumentali, Agenzie regionali

- Agenzia regionale per il diritto allo studio - A.Di.S.U.;
- Agenzia regionale del turismo - Pugliapromozione;
- Agenzia regionale per la mobilità - A.Re.M.;
- Agenzia regionale per la protezione ambientale - A.R.P.A.;
- Agenzia regionale per la sanità - A.Re.S.;
- Agenzia regionale per la tecnologia e innovazione - A.R.T.I.;
- Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - A.R.I.F.;

Altri Enti partecipati e/o controllati dalla Regione Puglia

- Consorzio Teatro Pubblico Pugliese;
- Fondazione Apulia Film Commission;
- IPRES Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali;

3. di dare atto, altresì, che i soggetti sopra indicati sono tenuti a ricorrere al Soggetto aggregatore regionale, previa stipulazione di apposita convenzione (rif. DGR n. 2461 del 25.11.2014), per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, secondo le modalità individuate negli atti di programmazione regionale di cui all'art. 21 della citata L.R. n. 37/2014, fatte salve le specifiche disposizioni nazionali in materia;

4. di disporre che l'Agenzia regionale per la sanità (A.Re.S.) deve attenersi alle specifiche disposizioni della L.R. n. 37/2014 che attengono il settore del Servizio Sanitario Regionale (SSR), di cui ai commi 1, 4, 5 e 6 dell'art. 21;

5. di disporre, inoltre, che, nelle more della pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge n. 66/2014 nonché dell'approvazione degli atti della Programmazione di cui al comma 3 dell'art. 21 della L.R. n. 37/2014, la Regione e i soggetti regionali sopra indicati possono continuare a provvedere autonomamente all'acquisizione di lavori, beni e servizi, avendo cura di prevedere che negli atti indittivi e i conseguenti contratti stipulati con gli operatori economici risultati aggiudicatari sia espressamente indicata la facoltà, da parte della stazione appaltante, di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore ovvero di non dare luogo al recesso ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearli con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore;

6. di disporre la notifica della presente deliberazione ai soggetti sopra indicati a cura del servizio proponente;

7. di dare mandato al Servizio Programmazione Acquisti di rendere noto mediante un avviso di preinformazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del D.Lgs. n. 163/2006, da inviare alla Commissione della Comunità europea o pubblicare sul «profilo di committente», l'importo complessivo stimato degli appalti, per gruppi di prodotti ovvero per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A del citato decreto, indicati nell'Allegato A) del presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che questa Amministrazione intende aggiudicare nel corso dell'anno 2015;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, esecutiva, sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola